



MODELLO ORGANIZZATIVO
DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N° 231 E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI

- Parte Generale -

Edilvetta S.r.l.

Via Cave 28/1 – 12089 Villanova Mondovì (CN)

www.edilvetta.com

Per approvazione della revisione corrente

***Il Consiglio di Amministrazione della
Edilvetta S.r.l.
nella riunione del 04/03/2024
visto l'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 8 giugno
2001, n. 231 e s.m.i.,
ha deliberato
l'adozione del seguente Modello Organizzativo***

Sommario

1.	<i>Descrizione del quadro normativo</i>	9
1.1	Premessa.....	9
1.2	Soggetti interessati e natura della responsabilità.....	10
1.3	Tipologia di reati dal cui verificarsi dipende la responsabilità amministrativa della società.....	11
1.4	Necessità che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della società perché sorga la responsabilità amministrativa di quest'ultima.....	19
1.5	Apparato sanzionatorio.....	19
1.6	Reati commessi all'estero.....	20
1.7	Procedimento di accertamento dell'illecito.....	21
1.8	Modelli di organizzazione, gestione e controllo.....	21
1.9	Codici di comportamenti e linee guida di settore.....	22
2.	<i>Elementi del modello di governance e dell'assetto organizzativo generale della società</i>	23
2.1	La storia, le attività, l'organizzazione ed i riconoscimenti.....	23
2.2	Informazioni generali.....	24
2.3	Modello di governance di EDILVETTA.....	25
2.4	Assetto organizzativo di EDILVETTA.....	25
3.	<i>Modello di organizzazione, gestione e controllo di EDILVETTA</i>	27
3.1	Il modello di organizzazione, gestione e controllo di EDILVETTA.....	27
3.2	Destinatari del Modello.....	28
4.	<i>L'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001</i>	28
4.1	L'Organismo di Vigilanza - (OdV).....	28
4.2	L'Organismo di Vigilanza di EDILVETTA.....	29
4.3	L'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi.....	30
4.4.	Segnalazioni in materia di Whistleblowing.....	33
5.	<i>Il Sistema Disciplinare</i>	35
5.1	Funzione del sistema disciplinare.....	35
5.2	Misure nei confronti di lavoratori subordinati.....	35
5.3	Violazioni del Modello e relative sanzioni.....	36
6.	<i>Diffusione del Modello e piano di formazione</i>	38
6.1	Premessa.....	38
6.2	Comunicazione e formazione.....	38
6.3	Dipendenti e componenti degli organi sociali.....	39
6.4	Altri destinatari.....	39
6.5	Attività di formazione.....	39
7.	<i>Adozione del modello e criteri di aggiornamento ed adeguamento</i>	39
7.1	Verifiche e controlli sul Modello.....	39
7.2	Aggiornamento ed adeguamento.....	40

0. Matrice delle revisioni

Ed.	Rev.	Data	Descrizione delle attività
0	0	04.03.2024	Prima emissione
0	1	05.03.2025	<p>Aggiornamento per:</p> <ul style="list-style-type: none"> -L. n. 90/2024 (<i>disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e dei reati informatici</i>) modifica parzialmente il reato presupposto di cui all'articolo 640, comma 2 n. 1 c.p., richiamato nel novero dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 231/2001 e smi, nonché i reati presupposto richiamati nel corpo dell'articolo 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001 e smi; - L. n. 112/2024 (<i>conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia</i>) modifica i reati presupposto richiamati nel corpo dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 231/2001 e smi; - L. n. 114/2024 (<i>modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare</i>) modifica i reati presupposto richiamati nel corpo dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 231/2001 e smi; - D.L. 19/2024 (<i>convertito in L. n. 56/2024</i>) contiene modifiche all'articolo 512bis c.p. inserito nel novero dei reati presupposto di cui all'articolo 25-octies. 1 del D.Lgs. n. 231/2001 e smi; - L. n. 166/2024 modifica parzialmente i reati presupposto di cui all'articolo 25-novies del D.Lgs. n. 231/2001 e smi;

			<ul style="list-style-type: none">- D.Lgs. n. 87/2024 contiene modifiche ai reati presupposto di cui all'articolo 25-quinquesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 e smi;- D.Lgs. n. 141/2024 contiene modifiche ai reati presupposto di cui all'articolo 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 e smi;- L. n. 6/2024 contiene modifiche ai reati presupposto di cui all'articolo 25-septiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 e smi;- D.Lgs. n. 129/2024 contiene modifiche in tema di adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti UE n. 1093/2010 e UE n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.
--	--	--	---

0	2	13.03.2026	<p>Aggiornamento per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.L. n. 48/2025 convertito in L. n. 80/2025 (<i>Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario</i>) contiene alcune modifiche ed integrazioni agli illeciti previsti dall'art. 25-quater ed all'art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001; - D.Lgs. n. 81/2025 (<i>Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie</i>) contiene modifiche ad illeciti previsti dall'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001; - L. n. 82/2025 (<i>Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali</i>) che introduce l'art. 25-undecies (delitti contro gli animali) e modifica alcune fattispecie di illecito contenute nell'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001; - L. n. 132/2025 (<i>disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale</i>) contiene modifiche agli articoli di Codice Civile, della L.633/1941 e del D.Lgs n.58/1998 (TUF) di rilievo in tema di illeciti amministrativi (ai fini dell'art. 25-ter, dell'art. 25-novies e dell'art. 25-sexies); - L. n. 147/2025 (<i>conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge n. 116/2025, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi</i>) modifica l'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001 (reati ambientali), modifica l'art. 9 c.1 lettera a) della L. n. 146/2006;
---	---	------------	---

			<ul style="list-style-type: none"> - D.L. n. 146/2025 coordinato con la L. n. 179/2025 (<i>disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri nonché di gestione del fenomeno migratorio</i>) modifica l'art. 22 del D.Lgs. n. 286/98; - D.Lgs. n. 211/2025 (<i>Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673</i>) che introduce il nuovo art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001 "Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea"; modifica l'art. 12 del D.Lgs. n. 286/1998; modifica gli artt. 10 e 13 del D.Lgs. n. 231/2001; modifica l'art. 1 del D.Lgs. n. 24/2023.
--	--	--	--

1. Descrizione del quadro normativo

1.1 Premessa.

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il "D.Lgs 231/2001" o "D.Lgs n. 231 del 2001") ha introdotto la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.

Secondo tale disciplina le Società possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate patrimonialmente, in relazione a taluni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, da parte degli amministratori o dai dipendenti.

Le Società possono, peraltro, adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; modelli i cui principi possono essere rinvenuti nelle Linee Guida predisposte da Confindustria e per il settore delle costruzioni, nel Codice di Comportamento di ASSIMPREDIL ANCE. In relazione a ciò, EDILVETTA S.r.l. (di seguito chiamata "EDILVETTA" o "Società") ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo con l'obiettivo di adeguarsi alle previsioni del D.Lgs n. 231 del 2001 e successive modifiche e integrazioni.

EDILVETTA ha sempre ritenuto fondamentale nel delineare la propria organizzazione, assicurare la conformità ai criteri e requisiti di buona organizzazione sanciti da norme internazionalmente riconosciute quali:

- la UNI EN ISO 9001: per la qualità dei prodotti/servizi erogati;
- le norme UNI relative ai prodotti da costruzione;
- ogni altra norma applicabile in relazione al core business aziendale.

La conformità alle normative sopra indicate è certificata da soggetti autorizzati (es. TUV Sud, organismo di certificazione indipendente accreditato ACCREDIA e riconosciuto anche in ambito internazionale).

In piena coerenza con quanto sopra indicato, anche per l'istituzione del presente modello organizzativo, la EDILVETTA ha voluto conformarsi a delle linee guida riconosciute. In questo caso si è preso come riferimento le Linee Guida predisposte da Confindustria e al Codice di Comportamento approvato dall'Associazione di Categoria delle Imprese Edili, ASSIMPREDIL-ANCE. Quest'ultimo è stato riconosciuto da parte del Ministero della Giustizia un parere di idoneità ed adeguatezza alle finalità sancite dall'articolo 6, comma 3, del D.Lgs 231/01 e s.m.i..

La struttura organizzativa aziendale è descritta all'interno del proprio organigramma, così come di volta in volta aggiornato in funzione del vigente assetto. In ambito di sicurezza, i dettagli organizzativi sono riportati all'interno del Documento Valutazione dei Rischi (DVR).

L'attività di analisi dei processi/aree aziendali ha consentito di individuare quelli a rischio e le possibili tipologie di illecito di rilievo ex D.Lgs n. 231 del 2001. Per ogni necessario approfondimento si rimanda al relativo documento di valutazione dei rischi denominato "**Risk Assessment**" (che costituisce parte integrante del presente Modello).

La definizione e l'adozione del Modello, la cui struttura è di seguito brevemente descritta.

Parte Generale:

Comprende una descrizione relativa:

- al quadro normativo di riferimento;
- alla realtà aziendale (sistema di governance e assetto organizzativo di EDILVETTA);
- all'individuazione e nomina dell'Organismo di vigilanza di EDILVETTA, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
- alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
- al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del modello;
- ai criteri di aggiornamento e adeguamento del modello;
- ogni altro elemento utile in relazione alle finalità espresse (es. Risk Assessment, etc).

Parte Speciale:

Comprende una descrizione relativa:

- alle fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa degli enti ed alle modalità commissive tipiche di questi reati;
- ai processi/attività sensibili e relativi standard di controllo per i reati che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
- ogni altro elemento utile in relazione alle finalità espresse.

Codice Etico:

Contiene i principi di legittimità, congruità, trasparenza e verificabilità sui quali EDILVETTA intende improntare la propria condotta.

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lett. a) del D.Lgs. n. 231 del 2001, in data 04.03.2024 l'Organo Amministrativo della Società ne ha approvato l'adozione e successivamente ne prevede l'aggiornamento dei contenuti, così come espressi nel presente documento. Allo stesso modo, le eventuali successive proposte di modifiche ed integrazioni sostanziali del documento in questione saranno rimesse alla competenza del suddetto organo.

1.2 Soggetti interessati e natura della responsabilità.

Nel mese di settembre 2000 il legislatore italiano ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità degli enti organizzati tra i quali le persone giuridiche e le società. Tale disciplina è stata introdotta nel nostro ordinamento con la promulgazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il "D.Lgs. 231/2001") che ha sancito l'introduzione della responsabilità "amministrativa" degli enti associativi (società, consorzi, altre entità fornite e prive di personalità giuridica, associazioni) dipendente dalla commissione – o dalla tentata commissione – di talune fattispecie di reati (c.d. "reati-presupposto") da parte di un esponente dell'ente nell'interesse o a vantaggio dello stesso.

In particolare, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (i sopra definiti soggetti "in posizione apicale" o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza; art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.).

La responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., sebbene formalmente denominata come "amministrativa" dal legislatore, ha – secondo l'interpretazione prevalente – natura sostanzialmente penale in quanto:

- è derivante dalla commissione di un reato;
- viene accertata dal giudice penale nell'ambito del procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato;
- comporta l'applicazione di sanzioni particolarmente afflittive (sino all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, per determinate fattispecie di reati-presupposto, nei casi più gravi).

La responsabilità dell'ente è autonoma rispetto a quella individuale della persona fisica autrice della violazione e la relativa sanzione applicata a carico dell'ente si cumula a quella comminata alla persona fisica in conseguenza della violazione.

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società e

comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.3 Tipologia di reati dal cui verificarsi dipende la responsabilità amministrativa della società.

I reati per i quali l'ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001 – se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del decreto stesso – possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie, vigenti alla data di revisione del presente documento.

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto):

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, 2 comma, n. 1 c.p., come da ultimo modificato dalla L. 90/2024);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L.898/1986);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-ter c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p., come da ultimo modificato dal D.L. n. 92/2024);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p., come da ultimo modificato dalla L. n. 114/2024);
- peculato (limitatamente al primo comma) art.314 c.p.;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.: introdotto dalla L. n. 112/2024).

Reati informatici (art. 24 bis del Decreto, inserito dall'art.7 della L 18 marzo 2008 n. 48 e s.m.i.), quali:

- documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024];
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024];
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024];
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024];

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024];
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024];
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024];
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024];
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024];
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105);
- estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024].

Reati di criminalità Organizzata (art. 24 ter c.p., introdotto dall'art. 2, comma 29, della L. 15 luglio 2009, n. 94 e s.m.i.), quali:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art.630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 e smi);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della Legge 110/1975 (art. 407, co.2, lett a) n. 5, c.p.p.).

Reati di falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art 25-bis del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del Decreto Legge n. 350 del 25 settembre 2001, successivamente modificato dalla Legge n. 99/2009 e dal D.Lgs. 125/2016) quali:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valore di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis I del Decreto, introdotto dalla L. 99/2009 e s.m.i.)

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);

- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Reati cosiddetti "societari" (art 25 ter del Decreto, in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 61 dell'11 aprile 2002, modificato dalla Legge 190/2012, dalla Legge 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017 e dal D.Lgs. 19/2023):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- agiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 del D.Lgs. 19/2023).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art 25-quater del Decreto, in seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"):

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018];
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015];
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.) [articolo inserito dal D.L. n. 48/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2025];
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018];

- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Reati contro la personalità dell'individuo (art 25-quater I e art 25-quinquies del Decreto, conformemente all'art. 5, Legge n. 228 dell'11 agosto 2003, recante Misure contro la tratta di persone, modificato dalla Legge n. 199/2016) quali:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 quater c.p., modificato dalla Legge n. 238/2021);
- pornografia virtuale (art. 600- quater I);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p., modificato dalla Legge n. 238/2021);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art 583 bis c.p.) – art. 25-quater 1.

Reati di abuso di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato di cui alla parte V, titolo I-bis, capo II del Testo Unico di cui al D.lgs. 58 del 1998 (art 25 sexies del Decreto, in seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della Legge n. 62 del 18 aprile 2005, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004, come modificato dalla L. 62/2005 e dal D.Lgs. 107/2018), quali:

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. 58/1998 e s.m.i. come da ultimo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 132/2025);
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. 58/1998 e s.m.i., come da ultimo modificato dalla Legge n. 238/2021).
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg EU 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. EU 596/2014).

Reati "transnazionali" (con l'introduzione della Legge n. 146 del 16 marzo 2006, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", è stata prevista con l'art. 10 della stessa la responsabilità amministrativa degli enti anche per ulteriori reati, ove sussista il carattere di transnazionalità della condotta criminosa) quali:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);

- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art 25-septies del Decreto, aggiunto dalla L.3 agosto 2007 n.123, art. 9, modificato dall'art. 300 d.lgs 9 aprile 2008, n. 81, modificato dalla L. 3/2018) quali:

- omicidio colposo (art 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, Autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto, e s.m.i., come da ultimo modificato dal D.Lgs. 195/2021) quali:

- ricettazione (art. 648 c.p., modificato dal D.Lgs. n. 195/2021);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p., modificato dal D.Lgs. n. 195/2021);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p., modificato dal D.Lgs. n. 195/2021);
- autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p., modificato dal D.Lgs. n. 195/2021).

Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies 1 del Decreto, introdotto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023), quali:

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p., introdotto dalla L. 137/2023 e modificato dal D.L. n. 19/2024).

Altre fattispecie in materia di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 comma 2 del Decreto, introdotto dal D.Lgs. 184/2021), quali:

- altre fattispecie.

Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (Art. 25-octies.2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 211/2025], quali:

- Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p.);
- Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-terc.p.);
- Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.);
- Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12, comma 1-bis, D.Lgs. 286/1998).

Reati in materia di violazione di diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto, introdotto dall'art. 15 comma 7 lett. c) della l. 23 luglio 2009 n. 99, modificato dalla L. n. 93/2023 e dalla L. n. 166/2024), quali:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione,

distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1, come modificato dalla L. n. 166/2024);

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2, come modificato dalla L. n. 166/2024);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941, modificato dalla L. n. 93/2023, come modificato dalla L. n. 166/2024);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941, come modificato dalla L. n. 166/2024);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Reato contro l'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto, introdotto dall'art. 4 comma 1 della l. 3 agosto 2009 n. 116), quali:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto introdotto dall'art. 2 D. lgs 7 luglio 2011 n. 121, modificato dalla L. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023), quali:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p., modificato dalla L. n. 137/2023);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p., modificato dalla L. n. 137/2023);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257);
- Spedizione illegale di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) [articolo modificato dal Decreto-Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025];
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.

Lgs n.152/2006, art. 258) [articolo modificato dal Decreto-Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025];

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legislativo n. 21/2018, modificato dal Decreto-Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025];
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis);
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3);
- Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-bis [articolo introdotto dal Decreto-Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025];
- Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter) [articolo introdotto dal Decreto-Legge n. 116/2025];
- Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis) [articolo introdotto dal Decreto-Legge n. 116/2025];
- Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-bis) [articolo introdotto dal Decreto-Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025];
- Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto-Legge n. 116/2025];
- Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto-Legge n. 116/2025].

Reati in materia di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto introdotto dal D.Lgs n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023), quali:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs n. 286/1998, modificato dal D.Lgs. n. 211/2025);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis, D.Lgs n. 286/1998, modificato dalla L. n. 187/2024).

Reati in materia di Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies del Decreto introdotto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018), quali:

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p. [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]).

Reati in materia di Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019], quali:

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020], quali:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020];
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020];
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024].

Reati in materia di Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 141/2024], quali:

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024);
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024 e mod. dal D.Lgs. n. 81/2025);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995);
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995).

Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Delitti contro gli animali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025]

- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.);
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.);

- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.);
- Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.);
- Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.).

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D.Lgs. 129/2024)

- responsabilità dell'ente (art.34 D.Lgs. 129/2024);
- divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114);
- divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114);
- divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114).

1.4 Necessità che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della società perché sorga la responsabilità amministrativa di quest'ultima.

Quando legali rappresentanti, amministratori, dirigenti o anche semplici dipendenti (o, in taluni casi, collaboratori) commettono uno dei reati previsti dal Decreto, allora per il reato commesso è responsabile anche la società.

La condotta illecita dev'essere, però, realizzata nell'interesse o a vantaggio della società.

Questo significa che essa deve essere oggetto:

- di una verifica ex ante, allo scopo di accertare se la persona fisica abbia agito nell'interesse della società (pur non avendo determinato, in termini di risultato concreto, alcun vantaggio a favore di essa);
- di una verifica ex post, allo scopo di accertare se la persona fisica (che abbia o meno agito nell'interesse della società) abbia procurato un vantaggio alla stessa.

La società risponde, infatti, solo degli illeciti amministrativi dipendenti da reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

Tanto che il D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede espressamente che, in caso di rottura dello schema di immedesimazione organica - quando, cioè, la persona fisica abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, in capo alla società non sorge alcuna responsabilità. E ciò anche se, per ipotesi, essa avesse casualmente tratto un vantaggio dalla condotta illecita.

1.5 Apparato sanzionatorio

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, le seguenti sanzioni a carico della società:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.000,00 (e sequestro conservativo in sede

cautelare), fatto salvo quanto previsto dalla recente novella di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211 (*Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertare il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito*);

- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (fatto salvo quanto previsto dagli artt. 25 c.5, 25-octies.2 c.3, 12 c.1) che, a loro volta, possono consistere in:
 - o interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - o sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - o divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
 - o esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - o divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- Sono inoltre, previste ulteriori sanzioni (diverse da quelle interdittive e pecuniarie), quali:
 - o confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
 - o pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (i.e. reati contro la pubblica amministrazione, delitti informatici e trattamento illecito di dati, delitti di criminalità organizzata, delitti contro la fede pubblica, delitti contro l'industria e il commercio, delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, delitti contro la personalità individuale, delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, delitti in materia di violazione del diritto d'autore, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, taluni reati transnazionali, etc.) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D.Lgs 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i..

Nelle ipotesi di tentativo di commissione dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà.

1.6 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D.Lgs 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D.Lgs 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa del D.Lgs 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D.Lgs 231/2001) su cui si

fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono i seguenti:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni del D.Lgs 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la Società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc.

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.7 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità amministrativa degli enti, oltre che derivare dalla commissione di un reato, viene altresì accertata nell'ambito di un procedimento penale.

A tale proposito, l'art. 36 D.Lgs 231/2001 prevede *"La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende"*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, D.Lgs 231/2001).

1.8 Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto fondamentale del D.Lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società adottati dagli enti al fine di prevenire la realizzazione dei reati-presupposto da parte degli esponenti (apicali e sottoposti alla direzione e vigilanza dei primi) dell'ente.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001):

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa", ossia dal non avere predisposto misure idonee (adeguati modelli di organizzazione, gestione e controllo) a prevenire la commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta. In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il D.Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire; individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sarà l'autorità giudiziaria che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

1.9 Codici di comportamenti e linee guida di settore

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 231/2001, Confindustria ha per prima emanato un codice di comportamento per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001; di seguito, "Linee guida di Confindustria") fornendo, tra l'altro, le indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio e la struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo. Inoltre, anche ASSIMPREDIL ANCE ha istituito un'apposita linea guida definita nel proprio Codice Comportamento poi approvato dal Ministero della Giustizia.

In particolare, le Linee guida di cui sopra forniscono le seguenti indicazioni principali:

- Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure.

Le componenti di un sistema di controllo preventivo individuate da Confindustria, sono:

- con riferimento ai reati dolosi:
 - o codice etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati;
 - o sistema organizzativo;
 - o procedure manuali ed informatiche;
 - o poteri autorizzativi e di firma;
 - o sistema di controllo di gestione;
 - o comunicazione al personale e sua formazione;
- con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:
 - o codice etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati;
 - o struttura organizzativa;

- formazione e addestramento;
- comunicazione e coinvolgimento;
- gestione operativa;
- sistema di monitoraggio della sicurezza.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione, azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni – segregazione - (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- Individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- Obblighi di informazione da e verso l'organismo di vigilanza.

Il codice di comportamento emanato dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ASSIMPREDIL-ANCE) definisce una linea guida per il settore edile, che gli aderenti possono adottare per i propri modelli di organizzazione, gestione e controllo (Codice di Comportamento delle imprese di costruzione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231). In particolare, il Codice di Comportamento ASSIMPREDIL - ANCE nella prima parte definisce e suggerisce dei principi generali da trattare nell'ambito del codice etico, nella seconda parte tratta più nello specifico i modelli di organizzazione, gestione e controllo. In tale ambito, ASSIMPREDIL-ANCE identifica quali obiettivi del modello:

- l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- la previsione di un sistema di informazione puntuale, tempestiva e veritiera all'interno dell'ente;
- la previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie che appaiono idonee a prevenire la commissione dei reati;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2. Elementi del modello di governance e dell'assetto organizzativo generale della società

2.1 La storia, le attività, l'organizzazione ed i riconoscimenti

La Società nasce nel 1975 con la finalità di operare nel campo dell'edilizia in genere, sia pubblica che privata.

Nel corso degli anni, il core business della Società si sviluppa considerevolmente nel settore dell'edilizia civile, commerciale ed industriale-artigianale.

Questo processo di crescita ha comportato il progressivo potenziamento delle risorse e dei mezzi, modellando il proprio assetto organizzativo in funzione dei piani di sviluppo commerciale. Segue l'ottenimento della certificazione ISO 9001 per la qualità (implementata da quasi 20 anni).

La crescita commerciale è avvenuta in parallelo al miglioramento dell'organizzazione, all'incremento delle risorse umane, delle attrezzature ed all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, con il rinnovo dei mezzi e la specializzazione della mano d'opera.

Tutte le vigenti certificazioni rilasciate a EDILVETTA devono considerarsi richiamate a

tutti gli effetti di legge e costituenti parte integrante del presente documento.

La qualifica SOA:

La EDILVETTA opera nei settori dell'edilizia civile, industriale e stradale ed è in possesso dell'Attestazione di Qualificazione all'Esecuzione di Lavori Pubblici per prestazioni di progettazione e costruzione rilasciato - e vigente alla data di aggiornamento del presente documento - dall'Organismo di Attestazione LA SOATECH S.P.A. (rif. certificazione/attestazione n. 62119/17/00 del 12/01/2026)

- OG01 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
- OG02 RESTAURO E MANUTENZIONE
- OG06 ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI
- OS21 OPERE STRUTTURALI SPECIALI

2.2 Informazioni generali

Ragione sociale	EDILVETTA S.r.l.
Unità operativa	Via Cave, 28/1 - 12089 Villanova Mondovì (CN)
Partita IVA	00408080042
Telefono	0174.59.75.22
Fax	0174.59.78.84
Info mail	info@edilvetta.com edilvetta@pec.it
Sito Internet	www.edilvetta.com
Numero Addetti (indicativo)	n. 44 dipendenti e n. 5 collaboratori (valore medio dichiarato al 30.06.2025 fonte cciaa)

2.3 Modello di governance di EDILVETTA

La Società è dotata di un Consiglio di Amministrazione composto, alla data di aggiornamento del presente documento, da quattro membri.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere di amministrazione della Società, essendo ad esso demandato tutto ciò che per legge o dallo statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la delega di proprie attribuzioni determinando i limiti della stessa nel rispetto comunque dell'art. 2381 c.c. ed il conferimento di speciali incarichi a singoli amministratori. Gli organi destinatari di deleghe riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, come previsto dall'art. 2381, comma 5, c.c.

Il Collegio Sindacale nominato ed operante ai sensi di legge, si compone di tre membri effettivi, tra i quali il Presidente dell'organo, e di due supplenti. Al Collegio Sindacale spettano le attribuzioni di legge. Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale.

2.4 Assetto organizzativo di EDILVETTA

L'assetto organizzativo di vertice della Società è strutturato come segue.

Nel rispetto delle deleghe ricevute, agli Amministratori competono la definizione degli obiettivi aziendali con le relative risorse e la successiva analisi di avanzamento degli stessi.

In base al vigente organigramma, sono state individuate le seguenti **aree**:

- Sistema di Gestione Qualità;
- Amministrazione
- Finanza;
- Legale & Contenziosi;
- Risorse Umane;
- Approvvigionamenti;
- Commerciale, Gare e Contratti;
- Direzione Tecnica Lavori;
- Progettazione;
- Sicurezza & Ambiente (Area Salute, Sicurezza ed Ambiente).

All'area "Sistema di Gestione Qualità" competono, in particolare, le attività volte alla predisposizione, al mantenimento ed all'aggiornamento dell'attuale sistema di gestione qualità aziendale implementato.

All'area "Amministrazione" fanno capo, in particolare:

- contabilità e pagamenti;
- controllo di gestione;
- bilancio e fiscalità;
- gestioni degli affari societari;

All'area "Finanza" fanno capo, in particolare:

- tesoreria;
- rapporti con gli Istituti di Credito, con le Imprese di Assicurazioni e con gli altri intermediari abilitati;
- programmazione e gestione dei dati finanziari compresa la valutazione della performance finanziaria della Società;

All'area "Legale & Contenziosi" compete, in particolare, l'attività di gestione dei contenziosi da e verso terzi con definizione delle strategie da adottare per la loro risoluzione nonché ogni altra questione di rilevanza in relazione all'area propria (es. rapporti con i legali esterni, etc).

All'area "Risorse Umane" spettano tutte le incombenze relative alla gestione dei rapporti di lavoro subordinato e di ogni altra forma di collaborazione con la Società nonché ogni altro profilo e/o

questione di rilievo in ambito giuslavoristico anche relativo agli enti e/o soggetti di riferimento.

All'area "Approvvigionamenti" competono le attività di gestione dei rapporti con i fornitori/subappaltatori della Società.

All'area "Commerciale, Gare e Contratti" spetta la gestione dei profili istruttori ed organizzativi ai fini della partecipazione a gare/bandi pubblici e/o appalti privati, gestione della relativa contrattualistica.

All'area "Direzione Tecnica lavori" spettano le attività tecniche di gestione, di controllo e di contabilizzazione dei lavori eseguiti dalla Società e dai relativi fornitori/subappaltatori.

All'area "Progettazione" spettano le attività di progettazione degli interventi e delle opere edili, l'analisi delle esigenze del cliente e del contesto urbanistico, verifica normativa e coordinamento tecnico.

All'area "Sicurezza & Ambiente (Salute, Sicurezza ed ambiente)" sovrintende alla gestione ed esegue gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per gli ambiti in esame.

Organizzazione salute e sicurezza sul lavoro.

EDILVETTA ha da sempre improntato la propria attività nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ed ha curato con attenzione i profili attinenti all'assetto organizzativo ed operativo per la miglior tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In considerazione dell'attuale assetto di deleghe e poteri, del vigente organigramma specifico per l'area di interesse, l'Organo amministrativo della Società ha individuato il proprio Datore di Lavoro ex D.lgs. n. 81/2008. In considerazione dell'attuale assetto organizzativo ed operativo della Società, sono stati individuati e designati:

- RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione);
- Medico competente;
- Preposti;
- Addetti di Primo Soccorso ed Antincendio.

I lavoratori hanno nominato un loro rappresentante, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS, secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e smi.

All'interno della Documento di Valutazione dei Rischi Aziendale (DVR), a cui si rimanda, sono presenti i dettagli organizzativi del Servizio di Prevenzione e Protezione istituito.

Per ogni maggior dettaglio attinente all'organizzazione aziendale vigente (con relativa specificazione dei poteri attribuiti), si rimanda agli organigrammi, agli assetti di delega nonché al quadro informativo della Società vigente anche risultante al registro delle imprese.

3. Modello di organizzazione, gestione e controllo di EDILVETTA

3.1 Il modello di organizzazione, gestione e controllo di EDILVETTA

EDILVETTA ha adottato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, per brevità, denominato il "Modello") in conformità ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di governance e con le indicazioni contenute nelle Linee guida di Confindustria e nel Codice di Comportamento ANCE.

Nella predisposizione del Modello, la società ha tenuto conto anche delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, seppure qui non testualmente riportati, ove giudicati idonei a valere come misure di prevenzione dei reati e di controllo sulle aree a rischio.

I principi e i contenuti del Modello sono destinati ai componenti degli organi sociali, del management e ai dipendenti della Società.

Le disposizioni e le regole di comportamento del Modello sono, altresì, destinati ai partner commerciali, ai consulenti, ai collaboratori esterni e agli altri soggetti aventi rapporti con la Società con riferimento all'attività svolta nei confronti della stessa.

Gli elementi costitutivi del Modello vengono di seguito riportati:

- l'individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (mappatura delle attività sensibili);
- la previsione di standard di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;
- codice etico;
- un programma di verifiche periodiche sulle attività sensibili e sui relativi standard di controllo;
- un sistema organizzativo, che definisca chiaramente la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
- un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazioni interne e poteri di firma verso l'esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
- le procedure operative per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie;
- un sistema di controllo di gestione, che evidenzii tempestivamente le situazioni di criticità;
- un sistema di comunicazione e formazione del personale e dei componenti degli organi sociali, ai fini di una capillare ed efficace diffusione delle disposizioni aziendali e delle relative modalità attuative;
- un sistema disciplinare volto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- l'individuazione di un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- specifici obblighi informativi nei confronti dell'organismo di vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle aree ritenute a rischio;
- specifici obblighi informativi da parte dell'organismo di vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi sociali;
- criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.

Il Modello è approvato dal Consiglio di Amministrazione ed è rappresentato nei seguenti documenti:

- Documento descrittivo del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001;
- Risk Assessment;
- Codice Etico.

Il Documento descrittivo del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale, le quali contengono rispettivamente:

La Parte Generale contiene una descrizione relativa:

- al quadro normativo di riferimento;
- alla realtà aziendale (sistema di governance e assetto organizzativo della EDILVETTA);
- all'individuazione e nomina dell'organismo di vigilanza di EDILVETTA, con specificazione di

- poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
- alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
- al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del modello;
- ai criteri di aggiornamento e adeguamento del modello;
- ogni altro elemento o informazione utile in relazione alle sue finalità (es. Risk Assessment, etc).

La Parte Speciale contiene una descrizione relativa:

- alle fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa degli enti;
- ai processi/attività sensibili e relativi standard di controllo per i reati che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
- ogni altro elemento o informazione utile in relazione alle sue finalità.

Il Codice Etico (adottato dalla Società) contiene l'insieme dei principi, diritti, doveri e responsabilità etiche sui quali la Società intende improntare la propria condotta e quella dei suoi Destinatari. Esso funge da strumento preventivo per evitare la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

Il "Risk Assessment" è il documento rappresentativo di analisi dei processi/aree aziendali a rischio e delle possibili tipologie di illecito di rilievo ex D.Lgs. n. 231 del 2001.

3.2 Destinatari del Modello

Sono destinatari del Modello (di seguito i "destinatari") tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di EDILVETTA. Fra i destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli organi sociali di EDILVETTA, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti di EDILVETTA, i collaboratori, i consulenti esterni e i partner commerciali quali i distributori, i fornitori o partner in Associazione Temporanea di Impresa (ATI).

4. L'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001

4.1 L'Organismo di Vigilanza - (OdV)

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede, tra l'altro, che l'ente affidi a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo e di curare il suo aggiornamento. L'organismo deve soddisfare i seguenti requisiti:

1. autonomia ed indipendenza: come anche precisato dalle Linee Guida, la posizione dell'Organismo nell'Ente "deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente" (ivi compreso l'organo dirigente). L'Organismo deve pertanto essere inserito come unità di staff in una posizione gerarchica (la più elevata possibile) con la previsione di un riporto al massimo Vertice operativo aziendale. Non solo, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa ed indipendenza, "è indispensabile che all'OdV non siano attribuite procure/deleghe operative che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello".
2. professionalità: tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'Organismo per poter svolgere l'attività che la norma gli attribuisce. In particolare, i componenti dell'Organismo devono avere, nel loro complesso, conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l'attività ispettiva, consulenziale di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico, (in particolare nel settore penalistico e societario), come chiaramente specificato nelle Linee Guida. E', infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del flow-charting di procedure e processi, delle metodologie per l'individuazione di frodi, del campionamento statistico e della struttura e delle modalità realizzative dei reati.
3. onorabilità: l'Organismo di vigilanza deve possedere, all'interno dell'azienda e nel mondo

economico in cui essa è collocata, onore e dignità. Tale generica "buona reputazione" dell'Organismo si riferisce sia all'assenza di condanne penali o di procedimenti disciplinari, relativi a violazioni del Codice Etico o del Modello organizzativo, a carico dei suoi componenti, sia alla lealtà, serietà e collaborazione che devono informare i rapporti con i dipendenti e i collaboratori della società.

4. continuità di azione: per garantire l'efficace attuazione del Modello Organizzativo, è necessaria una continua e costante attività di controllo. Per ottenere tale continuità, l'Organismo di vigilanza è tenuto a predisporre un sistema di verifica (audit) che consenta la raccolta continua di informazioni e dati circa l'attività svolta della società.
5. assenza di cause di incompatibilità: Tale requisito può essere inteso come assenza di tutte quelle circostanze che alterano l'imparzialità di giudizio e che si possono rivelare dannose per la società. La causa di incompatibilità più evidente è rappresentata, in questo senso, dal conflitto d'interessi: situazioni di conflitto d'interessi, infatti, non solo rischiano di far perdere all'Organismo di vigilanza la propria necessaria imparzialità ma possono anche avvantaggiare quest'ultimo, grazie alla funzione svolta, danneggiando la società.

Pertanto, quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo ed a curarne il continuo aggiornamento, l'organismo deve:

- essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- essere collocato in una posizione gerarchica la più elevata possibile;
- essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- essere dotato di autonomia finanziaria, tramite la disponibilità di un proprio budget;
- essere privo di deleghe/procure operative all'interno della Società;
- avere continuità d'azione;
- avere requisiti di professionalità e onorabilità;
- realizzare un sistematico canale di comunicazione con il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme.

4.2 L'Organismo di Vigilanza di EDILVETTA

L'Organismo di Vigilanza di EDILVETTA anche alla luce delle indicazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, tra le quali in primis Confindustria e ANCE è di natura collegiale. Esso è dotato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs 231/2001, di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".

L'Organismo di Vigilanza predispose un apposito regolamento - che verrà poi approvato dallo stesso Organismo di Vigilanza e comunicato al Consiglio di Amministrazione - al fine di autoregolamentare il proprio funzionamento.

La composizione, i relativi compensi e le autonomie di spesa dell'Organismo di Vigilanza sono approvati da parte dell'organo amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza ha le seguenti competenze:

- vigila affinché i destinatari del Modello osservino le prescrizioni in esso contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
- verifica i risultati raggiunti nell'applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati e valuta la necessità di proporre modifiche al Modello.

In estrema sintesi, le attività di controllo sono finalizzate all'effettuazione, da parte dell'Organismo di Vigilanza, di una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza del Modello.

Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente spetta all'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere tale condizione:

- sollecitando i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli di comportamento;
- indicando direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate ai protocolli;
- segnalando i casi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.

Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità del suo adeguamento, l'Organismo di Vigilanza deve assumere le iniziative necessarie affinché vengano apportati, in tempi brevi, i necessari aggiornamenti.

Nello svolgimento dell'attività di controllo l'Organismo di Vigilanza deve:

- effettuare interventi periodici volti all'accertamento dell'applicazione del Modello ed in particolare vigilare affinché le procedure ed i controlli da esso contemplati siano posti in essere e documentati in maniera conforme ed i principi etici siano rispettati;
- segnalare eventuali carenze e/o inadeguatezze del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- suggerire procedure di verifica adeguate;
- avviare indagini interne straordinarie laddove si sia evidenziata o sospettata la violazione del Modello ovvero la commissione di reati;
- verificare periodicamente gli atti societari più significativi ed i contratti di maggior rilievo conclusi dalla società nell'ambito delle aree a rischio;
- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e l'effettiva comprensione del Modello tra i dipendenti, i collaboratori e i terzi che comunque abbiamo rapporti con la Società, predisponendo la documentazione interna (istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti) ovvero specifici seminari di formazione, necessari affinché il Modello possa essere compreso ed applicato;
- coordinarsi con i responsabili delle varie funzioni aziendali per il controllo delle attività nelle aree a rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali;
- richiedere l'eventuale aggiornamento del Modello;
- richiedere l'aggiornamento periodico della mappa delle attività a rischio, e verificarne l'effettivo aggiornamento attraverso il compimento di verifiche periodiche puntuali e mirate sulle attività a rischio. A tal fine all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte degli amministratori e da parte degli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre la Società a rischio di illecito amministrativo dipendente da reato;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello;
- verificare che le norme previste dalle singole Parti Speciali del presente Modello siano comunque adeguate e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso, senza la necessità di alcun consenso preventivo, a tutta la documentazione societaria, nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di avvalersi di consulenti esterni qualora vi sia la necessità di avere un parere che presuppone un'adeguata conoscenza professionale della materia.

4.3 L'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi

Flussi informativi provenienti dall'OdV

L'Organismo di Vigilanza informa senza ritardo l'Organo amministrativo circa le prescrizioni che richiedono interventi di competenza di tale organo ed illustra, almeno con cadenza annuale, le risultanze delle verifiche e delle altre attività istituzionali condotte in base al mandato ricevuto.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato, o chiedere di essere convocato, in qualsiasi momento dall'Organo amministrativo, per riferire sul funzionamento del Modello o su altre situazioni specifiche che si dovessero verificare nello svolgimento della propria attività.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

- comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento.

- segnalare eventuali comportamenti e/o azioni non in linea con il Modello e con le procedure aziendali al fine di:
 1. acquisire, sulla base di specifiche segnalazioni ricevute o di dati oggettivi riscontrati, tutti gli elementi da eventualmente comunicare alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 2. evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Flussi informativi verso l'OdV

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante o comunque connessa all'attuazione del Modello deve essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza.

I dipendenti e gli Organi societari devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, di reati ovvero notizie in merito a comportamenti non in linea con il Codice Etico o con il Modello.

I dipendenti, a prescindere dal loro inquadramento contrattuale, devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le violazioni del Modello commesse da altri dipendenti dall'Organo Amministrativo.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta e non anonima e possono avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice Etico.

Non saranno prese in considerazione le comunicazioni verbali e/o telefoniche non formalizzate e prive di esplicito riferimento al mittente e alla funzione di appartenenza.

L'Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, con salvezza degli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

Fermo restando gli adempimenti in materia di Whistleblowing, per garantire la segretezza delle informazioni raccolte dall'Organismo stesso circa la violazione del Modello Organizzativo istituito, è predisposta un'apposita casella di posta elettronica (e-mail), il cui accesso è riservato esclusivamente ai componenti dell'Organismo di Vigilanza. Questi avranno cura di raccogliere e di conservare le informazioni ricevute in modo da garantirne la segretezza.

La menzionata casella di posta elettronica a cui indirizzare segnalazioni è comunicata a tutto il personale tramite comunicazione specifica nella bacheca aziendale o altra idonea modalità.

Le informative acquisite dall'Organismo di Vigilanza sono trattate, in aderenza al Codice Etico, in modo da garantire il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.

A tal fine potrà escutere l'autore della segnalazione, altre persone informate sui fatti, il soggetto nei cui confronti è ipotizzabile la violazione del Modello.

I dipendenti e gli amministratori (ed ogni altro soggetto interessato) non si possono rifiutare di essere sentiti dall'Organismo di Vigilanza.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale sopra descritte e a quanto eventualmente indicato nelle schede della parte speciale, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, da parte delle funzioni aziendali che operano nell'ambito di attività sensibili, le informazioni riportate nella tabella seguente:

Informazione:	Responsabile
----------------------	---------------------

<ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione di finanziamenti pubblici 	Area Finanza
<ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione di gare pubbliche 	Commerciale, Gare e Contratti
<ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione di gare estere 	Commerciale, Gare e Contratti
<ul style="list-style-type: none"> • Infortuni con prognosi iniziale maggiore o uguale di 40 gg 	Sicurezza & Ambiente (Area Salute, Sicurezza ed Ambiente)
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzioni rilasciate dalle ASL / ARPA territoriali di competenza di sedi/cantieri societari. 	Sicurezza & Ambiente (Area Salute, Sicurezza ed Ambiente)
<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati (e gli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e che possano coinvolgere la Società; 	Tutte le aree aziendali potenzialmente interessate

Informazione:	Responsabile
<ul style="list-style-type: none"> Le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria. 	Risorse Umane - Destinatari interessati
<ul style="list-style-type: none"> Le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti in violazione del Codice Etico o del Modello Organizzativo, alle eventuali sanzioni irrogate, (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; 	Risorse Umane
<ul style="list-style-type: none"> Variazione dell'assetto societario, delle attività/mercati aziendali o significative variazioni della struttura organizzativa. 	Organo amministrativo
<ul style="list-style-type: none"> Ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello e dei relativi assetti. 	Tutte le aree aziendali interessate - Destinatari interessati

4.4. Segnalazioni in materia di Whistleblowing.

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il **Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023** (nel proseguo anche solo "Decreto") di *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.63 del 15 marzo 2023) che aggiorna, a livello nazionale, la disciplina in materia di **"Whistleblowing"**.

Il Decreto mira a rafforzare la tutela del segnalante, persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, incentivando dunque la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione delle violazioni, intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, attraverso la comunicazione di informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico (nдр: nell'ambito del proprio contesto lavorativo), nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Infatti, il Decreto disciplina:

- a) l'ambito di applicazione soggettivo, distinguendo tra soggetti del settore pubblico e soggetti del settore privato, elencando le tipologie di segnalanti e specificando che il contesto lavorativo cui il Decreto fa riferimento è da intendersi esteso a quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione

o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso);

- b) i diversi canali di segnalazione: interni, esterni e le divulgazioni pubbliche, dettagliando le condizioni per l'attivazione dei differenti canali ed il funzionamento di ciascuno;
- c) le modalità di trattamento dei dati personali, ivi incluso nelle comunicazioni tra le autorità competenti, e la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni;
- d) le misure di protezione da applicarsi ogni qual volta la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere, al momento della segnalazione/denuncia/divulgazione pubblica, che le informazioni sulle violazioni siano vere e rientrino nell'ambito del Decreto. È inoltre specificato che sono irrilevanti ai fini della protezione i motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente;
- e) il divieto di ritorsione vale a dire il divieto di qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia o abbia provveduto alla divulgazione pubblica, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- f) l'istituzione presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche solo "ANAC") dell'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono misure di sostegno alle persone segnalanti e la possibilità di comunicare ad ANAC le ritorsioni che il segnalante ritiene di aver subito;
- g) l'introduzione di sanzioni nei confronti di chi:
 - o commetta ritorsioni, ostacoli o tenti di ostacolare una segnalazione o violi l'obbligo di riservatezza;
 - o non istituisca canali di segnalazione, non adotti procedure per l'effettuazione e gestione delle segnalazioni interne ovvero abbia adottato procedure non conformi alle previsioni del Decreto ovvero non abbia svolto la verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
 - o abbia effettuato una segnalazione che si è rivelata infondata e con riferimento alla quale sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia;
- h) la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, nonché del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;
- i) l'onere a carico del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

EDILVETTA, in osservanza ai vigenti obblighi di legge, ha attivato e messo a disposizione dei segnalanti un portale per effettuare le segnalazioni, idoneo a garantire nella ricezione e gestione della segnalazione scritta e/o orale, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e/o comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Ai fini delle segnalazioni whistleblowing, la Società ad oggi ha individuato il portale "Argo-SafeBox", presente nella relativa sezione sul sito internet aziendale raggiungibile al seguente indirizzo: www.edilvetta.com.

Nella relativa sezione del sito internet è presente la relativa procedura di segnalazione (a cui si rimanda integralmente) ed ogni altro elemento informativo ritenuto necessario e/o comunque previsto ex lege.

Quale soggetto gestore delle segnalazioni, la Società ha individuato e designato l'OdV (in via collegiale) alla carica in argomento fino alla durata del mandato conferito per il ruolo istituzionale dello stesso OdV.

5. Il Sistema Disciplinare

5.1 Funzione del sistema disciplinare

Affinché il Modello sia effettivamente operante è necessario adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare violazioni delle disposizioni contenute nel Modello medesimo. Considerata la gravità dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, qualsiasi inosservanza del Modello lede il rapporto di fiducia instaurato con il dipendente, richiedendo l'avvio di azioni disciplinari a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato o di illecito amministrativo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

5.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti di EDILVETTA degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del codice civile; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti di EDILVETTA costituisce sempre illecito disciplinare.

Il Codice Etico ed il Sistema Disciplinare sono comunicati e diffusi a tutti i dipendenti, secondo le modalità più idonee di volta in volta individuate dall'OdV e/o dalla Società.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al CCNL di riferimento, e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa ed all'eventuale recidiva.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL, in materia di provvedimenti disciplinari.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al management di EDILVETTA.

Responsabili congiuntamente della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte sono la Direzione Aziendale e il Responsabile Risorse Umane, i quali commineranno le sanzioni su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentito, anche, il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

L'Organismo di Vigilanza dovrà ricevere tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente Modello, fin dal momento della contestazione disciplinare, per la valutazione di competenza.

5.3 Violazioni del Modello e relative sanzioni

Lavoratori Subordinati

Le disposizioni del sistema disciplinare di seguito elencate sono rivolte ai lavoratori subordinati (dirigenti esclusi) e costituiscono norme speciali ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile (c.c.n.l. per i lavoratori dipendenti delle imprese edili-industria).

In riferimento all'accertamento delle infrazioni, ai procedimenti di contestazione e all'irrogazione delle sanzioni rimangono invariati i poteri della Direzione Aziendale e si rinvia al CCNL applicabile.

Resta altresì invariato il potere della Direzione Aziendale di valutare caso per caso le singole infrazioni e di irrogare conseguentemente le sanzioni, pur nei limiti del presente Sistema Disciplinare, delle norme vigenti e del CCNL applicabile.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e del Contratto Collettivo Nazionale applicabile, non si terrà conto a nessun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.

Le sanzioni sono stabilite e verranno comminate nel rispetto di quanto prescritto e secondo le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo Nazionale richiamato, e secondo i criteri di correlazione ivi stabiliti.

In particolare:

1. Incorre nella sanzione dell'**ammonizione scritta**, il lavoratore che:
 - o violi per la prima volta le disposizioni del Codice Etico e del Modello, per la cui trasgressione non sia prevista una sanzione più grave;
 - o ritardi nell'inviare segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.
2. Incorre nella sanzione della **multa**, il lavoratore, che:
 - o violi gli standard di controllo in modo recidivo;
 - o violi le disposizioni del Codice Etico inerenti i rapporti con la P.A., la correttezza e trasparenza della gestione e i rapporti con le autorità giudiziarie;
 - o commetta trasgressioni più gravi di quelle precedenti, salvo che la trasgressione non comporti l'applicazione di sanzioni più gravi.
3. Incorre nella sanzione della "**sospensione dal lavoro**" il lavoratore che:
 - o compia, con dolo, qualsiasi operazione di tesoreria, operazioni relative allo svolgimento di gare pubbliche, di trattative o altre attività nei confronti della P.A., senza la relativa autorizzazione o violando i limiti dell'eventuale procura conferitagli;
 - o ometta volontariamente di avvisare l'Organismo di Vigilanza in relazione alle attività di cui al punto precedente, in particolare qualora riscontri ammanchi di cassa, irregolarità nell'emissione delle fatture ovvero nei documenti di supporto alle stesse;
 - o ometta volontariamente i controlli da effettuare sulle operazioni di tesoreria;
 - o nel redigere i report e i documenti previsti negli standard di controllo e nelle procedure aziendali, o nel rilasciare le dichiarazioni ivi prescritte, trascriva volontariamente informazioni o dati falsi, ometta informazioni obbligatorie, attesti fatti non veri, sottoscriva false dichiarazioni ovvero alteri o distrugga con dolo i report stessi.
 - o La sanzione della sospensione può comunque essere comminata fuori dai casi sopra previsti, qualora la gravità dell'infrazione, stabilita secondo i criteri di correlazione sopra richiamati, lo richiedesse.
4. Incorre nella sanzione del "**licenziamento con preavviso**", il lavoratore che:
 - o sia recidivo nelle mancanze di cui al punto precedente, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione;
 - o rediga volontariamente documenti falsi o contraffatti o rilasci false dichiarazioni alla P.A., nonché prometta o offra denaro o altre utilità a un Pubblico Ufficiale o a un Incaricato di Pubblico Servizio nei casi vietati dal Codice Etico;
 - o utilizzi volontariamente i fondi provenienti da finanziamenti pubblici, secondo modalità o per scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi, ovvero ne rediga la relativa rendicontazione omettendo informazioni obbligatorie e trascrivendo false informazioni;

- nel redigere le comunicazioni sociali rivolte al pubblico o le comunicazioni da inviare alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, attestati o trascriva volontariamente false informazioni o dati falsi, o alteri con dolo in qualunque maniera le informazioni ivi contenute o i documenti di supporto;
 - alteri o trascriva volontariamente informazioni false nelle scritture e nei libri contabili, nelle fatture emesse, negli ordini di acquisto, e nei contratti stipulati ovvero in qualsiasi documento che possa essere di supporto o di fondamento alle comunicazioni elencate precedentemente;
5. Incorre nella sanzione del "**licenziamento senza preavviso**", il lavoratore che avendo violato il Modello, venga condannato con sentenza passata in giudicato, per avere commesso un delitto, ovvero causi l'applicazione nei confronti della Società delle sanzioni previste dal decreto 231/2001 o di altre sanzioni, nonché cagioni ad essa danni di entità elevata.

Dirigenti

Trasgressioni che non comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

Le violazioni del Modello da parte dei Dirigenti, salvo che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro nei casi indicati nel presente sistema disciplinare, devono essere annotate nelle loro rispettive schede del personale nel loro stato di servizio. L'annotazione di tali trasgressioni è strumentale anche a rilevare eventuali recidive.

Tali infrazioni saranno considerate negativamente dal Consiglio di Amministrazione ai fini del conferimento di ulteriori incarichi e deleghe, nonché dell'elargizione di gratifiche, premi, benefit, aumenti di compensi, fatti salvi gli scatti di anzianità previsti dal CCNL applicabile (c.c.n.l. per i lavoratori dipendenti delle imprese edili-industria).

Qualora alla reiterazione di tali trasgressioni per 2 volte nell'arco di 2 anni, non consegua il licenziamento del dirigente, allo stesso verranno revocate eventuali deleghe, e potrebbe esserne predisposto il trasferimento dall'area a rischio ad un'altra area dell'ente, per esigenze organizzative e secondo quanto previsto dal CCNL applicabile.

Trasgressioni che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

Nel caso in cui un Dirigente violi le disposizioni del Modello, che per gli altri lavoratori subordinati comporterebbero la sanzione del licenziamento, ovvero impedisca dolosamente l'applicazione delle misure previste dal Modello nell'area di propria competenza, il suo rapporto di lavoro verrà risolto, nei modi previsti dal CCNL.

Amministratori

Le violazioni da parte degli Amministratori delle prescrizioni contenute nel Modello devono essere riferite dall'Organismo di Vigilanza al Presidente e al Consiglio di Amministrazione e devono risultare dal verbale della relativa adunanza del Consiglio.

Nel caso in cui le trasgressioni siano commesse dalla maggioranza dei membri del Consiglio o dal Consiglio collegialmente, l'Organismo di Vigilanza deve riferire anche all'Assemblea.

Qualora il Presidente, l'Amministratore Delegato e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione conferitari di deleghe, disattendano più di 2 volte nel corso dell'esercizio le disposizioni del Modello - compiendo atti non contemplati nelle deleghe loro conferite ovvero in violazione dei limiti prescritti dal Modello -, per la cui violazione non sia prevista la loro revoca ovvero non sia possibile dichiararla tempestivamente, il Consiglio di Amministrazione dovrà sospendere, nel rispetto dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, le deleghe loro conferite.

Nei casi in cui le suddette trasgressioni del Modello, configurino cause di decadenza previste dall'art. 2382 c.c 2., il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituire gli amministratori decaduti ai sensi dell'art. 2386 c.c 3.; in difetto l'Assemblea adotterà i provvedimenti sopra indicati.

Ai fini della recidiva, si terrà conto delle infrazioni degli Amministratori solamente nell'ambito dell'esercizio sociale.

Nei casi di violazione delle disposizioni del Modello da parte degli Amministratori, resta salva la facoltà del Consiglio di ratificare il loro operato, all'uopo convocando apposita riunione, comunque entro 2 mesi. Della decisione e delle relative motivazioni, il Consiglio è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, trasmettendo ogni documentazione utile e necessaria ai fini delle valutazioni, nonché dei provvedimenti ad esso competenti secondo le disposizioni del Modello.

La pendenza di procedimenti penali nei confronti degli Amministratori, fino a quando non sia stata pronunciata sentenza di primo grado, anche non passata in giudicato, non comporta l'applicazione automatica delle sanzioni sopra specificate.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Organo preposto di adottare, anche in via cautelativa, ogni provvedimento ritenuto opportuno.

Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte dei componenti del Collegio Sindacale, l'OdV ne darà immediata comunicazione al Presidente e al Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui al punto precedente.

I consiglieri adotteranno i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa l'eventuale convocazione dell'Assemblea dei Soci per la proposta di revoca dalla carica.

Consulenti, Agenti, Intermediari, Partner, Lavoratori Parasubordinati e Collaboratori.

Le violazioni del Modello da parte di consulenti, concessionari, agenti, intermediari, partner, lavoratori parasubordinati e collaboratori, fatta salva la richiesta di risarcimento di eventuali danni sofferti dalla EDILVETTA, comporterà l'applicazione immediata delle misure indicate sotto, previa introduzione di opportune clausole contrattuali in tutti i successivi contratti che verranno stipulati.

Le violazioni del Modello da parte dei soggetti sopra elencati, comportano la risoluzione immediata e di diritto del rapporto contrattuale, nei modi previsti dall'art. 1456 c.c., negli stessi casi per i quali questo regolamento prevede la risoluzione del rapporto di lavoro per i dipendenti e comunque in tutti i casi di violazione di legge connesse allo svolgimento dell'incarico.

Nel caso in cui i contratti precedentemente stipulati, non contenessero le clausole di cui sopra, le trasgressioni del Modello da parte di consulenti, concessionari, agenti, intermediari, partner, lavoratori parasubordinati e collaboratori saranno comunque considerate inadempimento della prestazione, e, ove possibile potranno comportare la risoluzione del singolo contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c..

6. Diffusione del Modello e piano di formazione

6.1 Premessa

EDILVETTA intende assicurare un'ampia divulgazione, all'interno ed all'esterno della propria organizzazione, dei principi e dei contenuti del Modello.

In particolare, obiettivo di EDILVETTA è facilitare e promuovere la conoscenza dei contenuti del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche a tutti coloro che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – in Italia o all'estero – per il conseguimento degli obiettivi di EDILVETTA in forza di rapporti contrattuali.

Il Modello Organizzativo – Parte Generale della EDILVETTA è disponibile sul sito internet EDILVETTA all'indirizzo www.edilvetta.com. Ulteriori modalità di diffusione/comunicazione potranno essere attivate di volta in volta dalla Società anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza.

6.2 Comunicazione e formazione

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda della posizione e del ruolo dei destinatari cui essa si rivolge, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza,

accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'Organismo di Vigilanza coordina e monitora l'attività di comunicazione e formazione.

6.3 Dipendenti e componenti degli organi sociali

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello Organizzativo e, laddove richiesto, sottoscriverne la comprensione/recepimento;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

La documentazione costituente il Modello Organizzativo ed il Codice Etico (Documento descrittivo del Modello, informazioni sulle strutture organizzative della Società, sulle attività e sulle procedure aziendali) ed il Sistema Disciplinare è resa disponibile a tutti i dipendenti rendendolo disponibile presso la bacheca aziendale o con ulteriori modalità di diffusione/comunicazione attivate di volta in volta dalla Società anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza.

6.4 Altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello Organizzativo è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con EDILVETTA rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: partner commerciali, agenti e consulenti, distributori, procacciatori d'affari e altri collaboratori autonomi). Il modello organizzativo – Parte Generale EDILVETTA è disponibile sul sito internet della società stessa all'indirizzo www.edilvetta.com. Ulteriori modalità di diffusione/comunicazione potranno essere attivate di volta in volta dalla Società anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza.

6.5 Attività di formazione

Tutti i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare ad una specifica attività formativa secondo le modalità che di volta in volta verranno indicate dalla Società.

EDILVETTA persegue, attraverso un adeguato programma di formazione rivolto a tutti i dipendenti, una loro sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Modello, al fine di consentire ai destinatari di detta formazione di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizioni di rispettarle in pieno.

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria. L'Organismo di Vigilanza monitora, attraverso la collaborazione con le Risorse Umane, le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

Oltre a quanto in generale sopra indicato, EDILVETTA garantisce l'organizzazione di ogni volta che se ne ravvisi la necessità, di apposite sessioni informative/formative ad-hoc, finalizzate all'illustrazione di eventuali aggiornamenti e modifiche del Modello, cui verranno invitati a partecipare i soggetti interessati dalle novità introdotte.

7. Adozione del modello e criteri di aggiornamento ed adeguamento

7.1 Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza individua e predispose liberamente il proprio piano di intervento ed azione in considerazione del mandato ricevuto.

Per la realizzazione del piano e per lo svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza si

potrà avvalere del supporto di altre competenze interne/esterne all'azienda. In ogni caso gli Audit devono essere sempre partecipati da uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza e sempre comunque con la presenza del presidente dell'OdV. All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

7.2 Aggiornamento ed adeguamento

Il Consiglio di amministrazione (o per il tramite del suo consigliere delegato) delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- violazioni delle prescrizioni del Modello, sanzioni, condanne;
- revisione periodica del Modello anche in relazione a modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- esito delle verifiche/audit condotti;
- proposte di miglioramento da parte dell'OdV o da altri soggetti;
- ogni altra situazione che rende necessaria e/o opportuna l'aggiornamento del quadro documentale di riferimento.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvede, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, all'organo amministrativo.